

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5545 del 26/10/2018
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con atto Prot n° 59474 del 22/11/2015 relativa alla società TECNOFORM Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 2
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5788 del 26/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con atto Prot n° 59474 del 22/11/2015 relativa alla società TECNOFORM Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 2

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società TECNOFORM Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 2 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁴.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2779 PG n°129204 del 06/11/2015.

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con atto Prot n° 59474 del 22/11/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2779 PG n°129204 del 06/11/2015

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
6. Obbliga la società TECNOFORM Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società TECNOFORM Spa, c.f. 00534140371 e p. iva 00513691204, avente sede legale e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 2 ha presentato in data 21/02/2018⁸ al Suap Associato per comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁹ per la modifica delle emissioni in atmosfera e per una nuova valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel febbraio 2018; è inoltre dichiarata invariata la matrice relativa all'attività di trattamento rifiuti non pericolosi e pertanto resta invariato l'allegato C dell'AUA vigente.

In data 19/09/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE per le emissioni in atmosfera¹⁰.

In data 01/10/2018 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Valsamoggia ¹¹ riportato in allegato B al presente provvedimento.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/5682 del 07/03/2018, **pratica SINADOC n° 9165 del 2018**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con atto Prot n° 59474 del 22/11/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 2779 PG n°129204 del 06/11/2015

¹⁰ Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/21744 del 19/09/2018

¹¹ Parere del comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGBO/2018/22590 del 01/10/2018

approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad €1251,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.03).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato B al presente atto che resta invariato rispetto all'autorizzazione vigente
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico espresso dal comune di Valsamoggia e riportato in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae", successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

TECNOFORM Spa - comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via del Lavoro n° 2

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione e produzione arredamenti per veicoli ricreazionali svolta dalla società TECNOFORM Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 2, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TECNOFORM Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: MACCHINA POSTFORMING 322

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE FORATRICI - LEVIGATURA

Portata massima	55000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: SALDATURA – ZONA MANUTENZIONE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E36

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA MANUALE

Portata massima	9000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	30 mg/Nm ³
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto a due stadi

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA MANUALE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	30 mg/Nm ³
Materiale particolare	3 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto a due stadi

EMISSIONI E40 – E41

PROVENIENZA: SQUADRA BORDA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE PVC TERMOVENTILAZIONE 2000

Portata massima	25600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE TERMOVENTILAZIONE 2000 POSTFORMING 322

Portata massima 14000 Nm³/h

Altezza minima 6 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE CALDAIA

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: CALDAIA A POLVERINO MAWERA (FR3000RA)

Portata massima 13000 Nm³/h

Altezza minima 20 m

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 30 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 400 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³

Sostanze organiche (esprese come C org totale) 20 mg/Nm³

Monossido di carbonio 100 mg/Nm³

Acido cloridrico 60 mg/Nm³

Acido fluoridrico 4 mg/Nm³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in vol.

Impianto di abbattimento: multiciclone e precipitatore elettrostatico

Poiché l'impianto di combustione prevede l'utilizzo ed il recupero energetico di rifiuti non pericolosi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

provenienti dalla lavorazione del legno, i valori di concentrazione in emissione dovranno rispettare, per inquinanti e relativi valori limite, quanto previsto dall'allegato 2 del DM 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE TERMOVENTILAZIONE

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E55

PROVENIENZA: PRESSA CURVI E RINVENIMENTO

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Formaldeide	20 mg/Nm ³
Ammoniaca e sale ammonio in forma gassosa (espressi come NH ₃)	15 mg/Nm ³

EMISSIONE E59

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE ALTA PRESSIONE

Portata massima	3600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E61

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE PANTOGRAFO – CARTEGGIATURA - LEVIGATURA

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Punto di emissione al momento sospeso. La sua riattivazione dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni e dovranno essere ripresi i controlli periodici da effettuarsi a cura del Gestore di impianto.

EMISSIONE E62

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE GRUPPO FORATRICI

Portata massima 35000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E70

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima 30000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E6 – E7

PROVENIENZA: ELETTROASPIRATORE SILO

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: SILO STOCCAGGIO

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE FILTRANTE 1

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE FILTRANTE 2

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: SOTTOSTAZIONE FILTRANTE PANTOGRAFI

EMISSIONE E45

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Non sono fissati limiti di sostanza inquinanti in emissione. I controlli sono effettuati sulla base di un Registro avente pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotate le periodiche manutenzioni effettuate agli impianti di abbattimento e le sostituzioni delle maniche filtranti. Su ogni filtro deve essere installato un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E39

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA PER CABINA ELETTRICA

Non sono fissati limiti di sostanza inquinanti in emissione.

EMISSIONI E50

PROVENIENZA: CALDAIA A METANO

EMISSIONI A01 – A02 – A03 - A04

PROVENIENZA: IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 per gli impianti termici medi e pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e

si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E70 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E70. La messa a regime dovrà avvenire non oltre il 30.12.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla

vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'A.R.P.A., nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società TECNOFORM Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E11, E40, E41, E52, E55 ed annuale per i punti di emissione E12, E30, E36, E37, E38, E48, E49, E51, E53, E59, E61, E62, E70.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TECNOFORM Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

TECNOFORM Spa - comune di Valsamoggia - loc. Crespellano, via del Lavoro n° 2

ALLEGATO B

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Le operazioni di recupero rifiuti dovrà essere condotta secondo le prescrizioni e le avvertenze che seguono quale parte integrante e sostanziale del presente allegato B.

SETTORE AMBIENTE

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

Bologna, 17/08/2015

Prot. S.u.a.p. n. 22650/15 del 18.05.2015

Riferimento: 11.19.0/538/2015

OGGETTO: TECNOFORM S.p.A., Sede legale via Del Lavoro, 2, Crespellano, in Comune di Valsamoggia (BO). - Codice Fiscale/P.Iva: 00534140371.

Attività di recupero energetico di rifiuti non pericolosi, sita in via Del Lavoro, 2, Crespellano - in Comune di Valsamoggia (BO).

Operazioni di recupero: R1 - Classe 6

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Verificata la documentazione allegata alla alla domanda di A.U.A. in oggetto, presentata al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia e pervenuta a questa Città Metropolitana di Bologna in data 27.05.2015, in atti al PG. n. 69621,

si attesta l'iscrizione al **n. 69621 del 27/05/2015** dell'apposito Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo, nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a
OPERAZIONE RECUPERO Attività	di ed	R1	1.100
TIPOLOGIA		6 - All. 2 suball. 1	UTILIZZAZIONE PRINCIPALE COME COMBUSTIBILE O COME ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA Rifiuti dalla lavorazione del legno e affini non trattati CER: 030105

¹ ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.
C:\GANGEMI\2015\AUA\2015-B38 TECNOFORM SPA\TECNOFORM AUA.odt

--	--	--	--

(*) = Produzione di energia dell' impianto, espressa in Kcal.

Trattasi di scarti legnosi sia allo stato vergine che trattati prodotti dalle diverse linee di lavorazione dello stabilimento aziendale, nonché di scarti legnosi prodotti da terzi.

Il recupero di energia termica da combustione di detti scarti legnosi avviene mediante n. 2 caldaie di potenzialità bruciata pari rispettivamente a 3.633 KW e 3.500 kW per complessivi 7.133 kW di potenzialità bruciata, pari a 6.010.00 kcal/h.

2. Operazioni di recupero R1

- a) La gestione degli scarti legnosi dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività e metodi di recupero, indicati puntualmente ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 dell'allegato 2 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se ed in quanto applicabili;
- b) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dalla Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e successive modifiche ad al D.M. 5/02/1998 e successive modifiche

3. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Bologna, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione (quale a titolo esemplificativo l'aggiunta, l'eliminazione, la sostituzione, il potenziamento di uno o più motori), per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della Città Meropolitana di Bologna, il

versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 51,65 € che vanno versate a favore della Città Metropolitana di Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo le seguenti modalità

- conto corrente postale n. 7791401 intestato a Città Metropolitana di Bologna - Servizio Tesoreria Via Zamboni, 8, - 40126 BOLOGNA (Italia) Servizio Tesoreria;
- bonifico bancario Banca Carisbo IBAN Code: IT65 T063 8502 4371 0000 0046 450; SWIFT CODE: IBSPIT2B, Via Farini, 22, 40100 Bologna (Italia).

- e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

4. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, rimane la seguente:

- relazione tecnica, a firma dell'ing. Giuseppe Sermasi, datata ottobre 2004 e trasmessa agli atti P.G. n. 306808 del 23/12/2004 (fasc. 11.9.7/1/2005) ;
- planimetria, a firma dell'ing. Giuseppe Sermasi e per. ind. Narciso Barison, datata ottobre 2004 e trasmessa agli atti P.G. n. 306808 del 23/12/2004 (fasc. 11.9.7/1/2005)

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice di amministrazione digitale)

Autorizzazione Unica Ambientale

TECNOFORM Spa - comune di Valsamoggia - loc. Crespellano - via del Lavoro n° 2

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione previsionale di impatto acustico” redatto da tecnico competente in acustica ambientale in febbraio 2018, espresso dal comune di Valsamoggia riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono stabilite le prescrizioni riportate nel parere stesso.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di progettazione, produzione di arredamenti per roulotte, caravan, navi e imbarcazioni, ecc.” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Del Lavoro 2 – Località Crespellano. Richiedente **TECNOFORM SPA** - (Pratica Suap n. 373/2018). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 11639 del 07/03/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto dei pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 8778/18 del 28/05/2018 prot. 12392, pervenuto in data 29/05/2018 prot. 25925, poi confermato con successivo atto del 14/09/2018 prot. 21364 (pervenuto in data 15/09/2018 prot. 46989), relativo al rilascio del nulla osta acustico;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 49249 del 26/09/2018;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **TECNOFORM SPA** per “emissioni in atmosfera e impatto acustico” relativamente alla “attività di progettazione, produzione di arredamenti per roulotte, caravan, navi e imbarcazioni, ecc.” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Del Lavoro 2 – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 49249 del 26/09/2018 e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Del



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Lavoro n. 8, in località Crespellano distinto catastalmente al Foglio 8 Mappali 171 - 59 sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema insediativo specializzato – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – sub-ambiti consolidati APS.Mc;
- Parte del mappale 171 e il mappale 59 ricadono all'interno di interventi unitari convenzionati IUC-P CR3;
- Parte del mappale 171 e il mappale 59 si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);
- Parte del mappale 171 ricade nel sistema delle dotazioni territoriali – Rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica rete MT (aerea);
- Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo;
- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;
- Parte dei mappali 171 e 59 ricadono in aree di tutela ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004;
- Connettivo ecologico diffuso di tipo B;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe V "Prevalentemente industriali" e parzialmente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142):

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 8778/18 del 28/05/2018 prot. 12392 pervenuto in data 29/05/2018 prot. 25925 (poi confermato con successivo atto del 14/09/2018 prot. 21364, pervenuto in data 15/09/2018 prot. 46989), per il caso in questione *"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari, si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la corrispondente documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti a tale matrice;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **TECNOFORM SPA** per *"emissioni in atmosfera e impatto acustico"* relativamente alla **"attività di progettazione, produzione di arredamenti per roulotte, caravan, navi e imbarcazioni, ecc."** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Del Lavoro 2 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- 1) **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V "Prevalentemente industriali", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)
- 2) per la porzione di impianto rientrante in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), **i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tale fascia di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;
- 3) inoltre, l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 8778/18 del 28/05/2018 prot. 12392 pervenuto in data 29/05/2018 prot. 25925 (poi confermato con successivo atto del 14/09/2018 prot. 21364, pervenuto in data 15/09/2018 prot. 46989), per il caso in questione "NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la corrispondente documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti a tale matrice.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.

Spett. comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p. c. spett. S.A.C. Bologna
c. a. Guizzardi
sede

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – stabilimento ditta Tecnoform, via del Lavoro n. 2 in loc. Crespellano nel comune di Valsamoggia.

È pervenuta alla scrivente Agenzia la richiesta di rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Riguardo alla relazione presentata, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, si osserva quanto segue.

La ditta intende svolgere in orario diurno e notturno l'attività di fabbricazione di interni per caravans ed imbarcazioni,

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili, costituiti da alcuni edifici abitativi. Secondo la classificazione acustica del comune di Valsamoggia, alle aree dove si trovano i recettori sensibili è stata assegnata la quinta classe acustica.

Sono state correttamente individuate tutte le possibili sorgenti di rumorosità. Nella relazione presentata è riportata la caratterizzazione delle sorgenti sonore,

I valori di rumorosità "ante operam" presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno e notturno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo. I valori relativi al periodo diurno sono stati ricavati da rilievi eseguiti nel 2015, mentre i valori relativi al periodo notturno sono stati ricavati da rilievi eseguiti nel 2018.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure).

Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute. Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni

strumentali per accertare in via previsionale l'impatto acustico. Il monitoraggio acustico ha riguardato le civili abitazioni esistenti nell'intorno.

Per la valutazione d'impatto acustico è stato utilizzato il modello di calcolo previsionale denominato MICROBEL "IMMI 2014 Basic". Nel modello di calcolo sono stati inseriti i recettori sensibili così come identificati dall'azienda.

La rilevazione del rumore ambientale risulta supportata da elaborato grafico descrittivo della collocazione dei punti di misura scelti.

Per quanto attiene alla verifica previsionale del criterio differenziale, è stato correttamente stimato il livello ambientale "ante operam" presso il sito, allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

I risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno.

Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato nello scenario futuro il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che l'opera oggetto dello stesso sia compatibile sotto il profilo acustico. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, ritenuto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame, si evince l'ammissibilità del progetto presentato, risultato conforme alle prescrizioni di legge. Si ritengono pertanto condivisibili le conclusioni del tecnico competente.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, avente per Oggetto "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai

sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”, **NON** si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla conferma del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica **sinadoc n. 8731/18.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)

**Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.